

NORMATIVA » Normativa provinciale » X - Assistenza e beneficenza » C - Asili nido - Assistenza domiciliare per l'infanzia » Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8

d)

Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8¹⁾

—

Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia

CAPO I

Assistenza domiciliare per l'infanzia

Art. 1 (Assistenza domiciliare per l'infanzia)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere contributi per spese correnti e spese d'investimento ad istituzioni private senza scopo di lucro, che promuovono ed erogano sul territorio provinciale il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, curandone anche l'organizzazione sul piano tecnico-amministrativo.²⁾

(2) Per assistenza domiciliare all'infanzia s'intende l'attività delle persone collegate alle istituzioni private senza scopo di lucro di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino.²⁾

Art. 1/bis (Microstrutture e servizi diurni)³⁾

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è altresì autorizzata a concedere contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.⁴⁾

(2) La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini. Nel contempo si assicura alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d'infanzia.⁴⁾

(3) Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l'infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

(4) Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

(5) I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.⁵⁾

Art. 1/ter (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine)

(1) La Provincia, nell'intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscano la conciliabilità di famiglia e lavoro, può concedere alle imprese, alle loro associazioni, nonché ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per spese inerenti alla gestione di servizi di microstruttura e diurni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1/bis, messi a disposizione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori direttamente all'interno dei luoghi di lavoro, o mediante l'acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.

(2) La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e le loro associazioni, nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo.

(3) Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese, le loro associazioni o gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia.

(4) Le microstrutture aziendali per bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1/bis, comma 4.

(5) Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali.⁶⁾

Art. 2 (Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia)⁷⁾

(1) Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono ammesse ai contributi se perseguono le seguenti finalità statutarie:

- a) svolgano un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le singole operatrici/i singoli operatori e le famiglie utenti;
- b) abbiano con le singole operatrici/i singoli operatori rapporti giuridici che comunque assicurino idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;
- c) dispongano di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano la supervisione nei confronti delle singole operatrici/dei singoli operatori e la verifica delle condizioni igieniche ed ambientali nelle quali si esplica il servizio.

(2) ⁸⁾

(3) Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti gli standards minimi relativi alle condizioni tecniche ed igieniche di esercizio della specifica forma di assistenza, alle quali viene comunque subordinato l'intervento provinciale.

(4) ⁹⁾

CAPO II

Ordinamento dell'istituto provinciale di assistenza all'infanzia

Art. 3 ¹⁰⁾

CAPO III

Norme concernenti gli asili nido

Art. 4 ¹¹⁾

CAPO IV

norme transitorie e finali

Art. 5 (Modificazione e abrogazione di norme vigenti)

- (1) Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 è abrogato.
- (2) I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20 sono abrogati.
- (3) Il comma 4 dell'articolo 2, l'articolo 5, le lettere a) e d) dell'articolo 6, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il comma 2 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 sono abrogati.
- (4) Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38 è abrogato.
- (5) La lettera n) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogata.
- (6) Nel testo italiano dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia e" sono soppresse.
- (7) Nel testo tedesco dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "das Landeskleinkinderheim und" sono soppresse.
- (8) ¹²⁾

Art. 6 (Norma transitoria)

- (1) In sede di prima applicazione della presente legge può essere nominato direttore dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia il dipendente che svolgeva finora le funzioni di coordinatore dell'Istituto medesimo.
- (2) In sede di prima applicazione dell'articolo 1/ter possono essere ammesse anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore dello stesso e comprovate da adeguata documentazione. ¹³⁾

Art. 7 (Testo unificato)

- (1) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, le leggi provinciali sull'assistenza minorile.

Art. 8-9 ¹⁴⁾

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

¹⁾ Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.

²⁾ L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

³⁾ La rubrica dell'art. 1/bis è stata così sostituita dall'art. 22, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

- 4) I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 22, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
- 5) L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
- 6) L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
- 7) La rubrica dell'art. 2 è stata sostituita dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
- 8) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 31 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
- 9) Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
- 10) Reca modifiche alla L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.
- 11) Integra la L.P. 8 novembre 1974, n. 26.
- 12) Sostituisce il comma 1 dell'art. 16 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
- 13) Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
- 14) Omissis.